



Riunione del 24 APRILE 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 58**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente-Estensore
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Valeria Coppola - Componente

- 55.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **BARBAGALLO GIOVANNI** Dirigente ed allenatore in seconda della A.S. RommyClub;
- **A.S. ROOMY CLUB in Persona del Presidente e l.r. p.t.;**
- **MAVILLA CLELIA** nella qualità di presidente della A.S. Roomy Club.

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BARBAGALLO GIOVANNI** per la violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2, 5 e 7 del Codice di comportamento CONI, nonché le violazioni degli artt. 17 e 19 Statuto FIPAV, e dell'art. 19 RAT, per avere, nella qualità di dirigente ed allenatore in seconda della A.S. Rommy Club *“durante la gara del 12.2.13 tra SocialVolley Iperclub A (già A.S. Roomy Club) – Sogesal Gupe CT, prima dagli spalti e dopo negli spogliatoi, tenuto un comportamento fortemente ingiurioso, pur rivestendo la qualifica di dirigente addetto agli arbitri, pronunciando reiteratamente fasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara chiudendolo all'interno dello spogliatoio, impedendo all'arbitro di uscire, nonché al termine della stessa, per essersi allontanato dall'impianto incurante delle esigenze del direttore di gara;*

- **MAVILLA CLELIA** nella qualità di presidente della A.S. Roomy Club per estensione del capo di incolpazione, a titolo di responsabilità indiretta ex Art. 55 Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio tesserato Sig. Barbagallo Giovanni.

- **A.S. ROOMY CLUB in Persona del Presidente e l.r. p.t.** per estensione del capo di incolpazione, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 55 Reg. Giur. per i fatti contestati ai propri tesserati;

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, gli incolpati facevano pervenire per il tramite del proprio difensore, avv. Gaetano D'Urso, le proprie deduzioni difensive, all'esito delle quali veniva formalizzato il deferimento.



La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 24 Aprile 2013 alla quale nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato,
- udita la relazione del Sostituto procuratore Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale a carico del Barbagallo per mesi 18 (diciotto), a carico del Presidente Mavilla per mesi 7 (sette) e della multa a carico del sodalizio per € 1.200,00 (milleducento,00).

OSSERVA

Va preliminarmente evidenziato che nel sistema del diritto sportivo il referto arbitrale rappresenta, per normativa concorde e giurisprudenza unanime, prova avente fede privilegiata, facendo piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate e delle quali gli arbitri abbiano avuto diretta percezione, superabili solo qualora emergano evidenti contraddizioni, errori di persona, o sia stata precedentemente accertata una condotta dolosa dell'arbitro stesso.

Ne consegue che le dichiarazioni testimoniali prodotte dagli incolpati in ordine ai fatti così come descritti dagli arbitri non sono idonee a confutare le risultanze del referto.

Peraltro, secondo la ricostruzione fornita nel referto il Barbagallo, prima di inveire nei confronti dell'arbitro, avrebbe chiuso dietro di se la porta dello spogliatoio impedendo a terzi di entrare.

Per quanto concerne invece la durata temporale dei fatti contestati, che secondo quanto riferito dai testimoni non si sarebbe protratte per più di 10-15 minuti, e non un'ora come invece riferito nel referto, occorre evidenziare che la percezione del tempo non può che essere soggettiva e, quindi, differente da soggetto a soggetto. Peraltro dal referto si evince che l'arbitro si sarebbe allontanato dall'impianto dopo circa un'ora e non anche che gli insulti e le minacce del Barbagallo si sarebbero protratte per tutto il tempo.

Ciò premesso, la ricostruzione dei fatti occorsi durante ed al termine dell'incontro risulta cristallizzata nella descrizione resa dall'arbitro secondo il quale, testualmente:



- *“Durante il secondo set, sugli spalti viene riconosciuto l’allenatore in seconda “Barbagallo Giovanni” della squadra “Social Volley Iperclub A”, che per un episodio ritenuto dal medesimo erroneamente interpretato dal direttore di gara, esclama: “sei un coglione, sei un coglione, ma chi cazzo ti ci manda, sei un coglione e basta!! Guarda il punteggio, e vedi quanto stavamo a quest’ora, ti sei giocato tu la partita, vattene a fanculo, oggi ti scippu a testa quantu vogghiu mene”;*

- *“Alla fine della gara, mentre mi accingevo a rientrare nello spogliatoio dell’arbitro, posto al piano superiore della palestra, Giovanni Barbagallo mi attendeva sulla soglia dello spogliatoio, continuando le sue proteste, continuando a proferirmi insulti, mostrando oltre che un atteggiamento poco educato anche estremamente aggressivo, nonché minaccioso. Infatti nel momento in cui sono entrato nello spogliatoio ha chiuso prepotentemente la porta non permettendo neanche alla segnapunti di concludere il suo lavoro e non permettendomi di uscire dallo spogliatoio stesso; al contempo all’interno dello spogliatoio esclamava: “sei un coglione, dovresti imparare ad ammettere i tuoi errori!! Falsi le partite, io vorrei sapere chi cazzo ti ha mandato qui, noi ci rimettiamo un sacco di soldi per poi vedere questi errori del cazzo, vediamo come hai appizzato una partita, guardiamolo!!” (mentre prendeva il referto con irruenza). Tutto questo è avvenuto ci Giovanni Barbagallo che mi urlava minacciosamente ad un palmo dal naso, nonostante i miei continui inviti a mantenere un comportamento idoneo ed educato. (ovviamente tali consigli non sono stati presi in considerazione anzi, ha continuato imperterrito le sue minacce esclamando anche: “se ti azzardi a scrivere tutto questo nel rapporto di gara la prossima volta che ci incontriamo mi faccio radiare a vita”, facendomi capire che sarebbe arrivato ad alzarmi le mani . Il suo atteggiamento comunque, non si limitava solo alle parole a sbatteva anche le sedie e una bottiglia d’acqua sul tavolo del segnapunti, facendomi anche il gesto impugnandola con violenza di darmene un colpo, però trattenendosi. Alla fine della discussione Giovanni Barbagallo esce dallo spogliatoio del direttore di gara, dopo quasi un’ora di distanza dalla fine della gara (in realtà di “trattenimento forzato” dell’ufficiale di gara), spinge l’appendiabiti in ferro facendolo cadere, permettendomi così di cambiarmi e poter abbandonare la palestra”.*

Questa Commissione ritiene pertanto che non sussistano dubbi sulla portata offensiva, minacciosa e intimidatoria della condotta posta in essere dal deferito al quale tuttavia, non possono essere applicate le aggravanti contestate per avere, il Barbagallo, rivestito durante quell’incontro la qualifica di dirigente addetto agli arbitri in quanto dal referto dell’incontro costui risultava iscritto in qualità di allenatore in seconda.



Per la stessa ragione il Barbagallo non dovrà rispondere dell'ulteriore contestazione mossa concernente il suo allontanamento dall'impianto "incurante delle esigenze del direttore di gara".

Dall'accertamento di responsabilità per i fatti contestati al tesserato Barbagallo dovrà altresì rispondere il sodalizio (Associato) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 55, numero 3, lett. b) Reg. giur. secondo cui *"rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere"*.

Si ritiene invece non doversi dar luogo a sanzione nei confronti del Presidente Clelia Mavilla in quanto estraneo ai fatti contestati al Barbagallo.

Tutto ciò premesso, in considerazione della gravità dei fatti contestati, questa Commissione ritiene congruo commisurare le sanzioni da infliggere nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Giovanni Barbagallo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14 (quattordici) tenuto conto del presofferto periodo di sospensione per mesi due;
- A carico del sodalizio A.S. Roomy Volley la sanzione della multa per € 1.000,00 (mille/00);

Non luogo a sanzione nei confronti del Presidente Mavilla Clelia.

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 9 maggio 2013